



Segretariato generale



AVVISO PER LA VALUTAZIONE PROPOSTE FUNT 20%

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale n. 1206 del 15 luglio 2021, recante l'individuazione e l'attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 27 luglio 2021 al n. 2196;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022, con il quale è stata disposta, ai fini della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare, relative tra le altre,



Segretariato generale

allo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo – Tabella 16 – del bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023 – 2025;

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 471 del 12 gennaio 2023, con il quale sono assegnate le risorse finanziarie ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa desumibili dallo stato di previsione del Ministero del turismo per l’esercizio finanziario 2023, in conformità all’articolo 4, comma 1, lett. e), e dell’articolo 14, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo 2023, ammesso alla registrazione presso la Corte dei conti in data 3 aprile 2023 al n. 352, con il quale la Dott.ssa Barbara Casagrande, ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo 165/2001, è stata nominata Segretario Generale del Ministero del turismo, per la durata di tre anni;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, e, in particolare, l’articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTO, in particolare, che l’articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, che prescrive che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 3462 del 9 marzo 2022 recante “*Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 8426 del 1° luglio 2022, recante “*Modifiche al decreto interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025*” che ha rifinanziato il Fondo unico nazionale di parte corrente, con una dotazione pari a 175.958.333 euro per l’anno 2023 e 41.100.000 euro per l’anno 2024 e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 100.000.000 euro per l’anno 2023, 55.000.000 per l’anno 2024, e 45.000.000 euro per l’anno 2025;

VISTO, altresì, il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, prot. n. 8019/23 del 19 aprile 2023, recante “*Modifiche al decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 3462 del 9 marzo 2022,*



Segretariato generale

recante « Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234», come modificato dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° luglio 2022, n. 8462" con il quale sono state apportate modifiche finalizzate a snellire l'iter procedimentale del Fondo unico nazionale per il turismo e precisamente:

VISTO l'atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo **di parte corrente**, per il biennio 2023 – 2024, prot. n. 8915/23 del 5 maggio 2023, con il quale sono stati definiti gli indirizzi politico- amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte alla individuazione di interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per il biennio 2023 – 2024 dalla legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 e precisamente:

- l'articolo 5, comma 3, del citato articolo 5 dell'atto di programmazione delle risorse di parte corrente, ai sensi del quale *“il Ministero del turismo per la valutazione delle proposte di finanziamento da parte dei soggetti proponenti, a valere sulla quota di cui al comma 2 del presente articolo, istituisce una apposita Commissione interna al fine di verificare la coerenza degli interventi rispetto alle finalità e agli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, valutandone l'impatto sul turismo su scala nazionale”*;

VISTO, l'atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo **di parte capitale**, per il biennio 2023 – 2024, prot. n. 8912/23 del 5 maggio 2023, recante la definizione degli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare per l'individuazione degli interventi e la ripartizione dei fondi stanziati per triennio 2023 – 2025 della legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 e precisamente:

- l'articolo 5, comma 3, del citato atto di programmazione delle risorse del fondo di parte capitale, ai sensi del quale *“il Ministero del turismo per la valutazione delle proposte di finanziamento da parte dei soggetti proponenti, a valere sulla quota di cui al comma 2 del presente articolo, istituisce apposita Commissione interna al fine di verificare la coerenza degli interventi rispetto alle finalità e agli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2”*;

VISTO il Piano strategico del Turismo 2023-2027, approvato dalla X Commissione della Camera (attività produttive, commercio e turismo), nonché dalla IX Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato in data 17 maggio 2023;

CONSIDERATO che alla luce delle disposizioni introdotte dagli atti di programmazione di parte corrente e di conto capitale, per l'annualità 2023, il Ministero del turismo ha previsto la nomina di una Commissione interna di valutazione delle proposte da finanziarsi a valere sulla quota pari al 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il Turismo, siano esse di parte corrente o di conto capitale;

CONSIDERATO che l'istituzione dell'apposita Commissione interna di valutazione degli interventi a valere sulla quota 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, riduce, altresì, la discrezionalità del processo di valutazione delle proposte pervenute, a garanzia della prevenzione della corruzione e della trasparenza;



Segretariato generale



VISTO il decreto del Segretario generale del Ministero del turismo, prot. n. 10556/23 del 29 maggio 2023, recante la nomina e la composizione dell'apposita Commissione interna di valutazione, istituita al fine di selezionare gli interventi da finanziarsi con le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, rispettivamente a valere sulla quota pari al 20% di parte corrente e 20% conto capitale;

RITENUTO di procedere all'identificazione della procedura per la presentazione delle proposte a valere sulla quota 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, individuando inoltre gli elementi essenziali da comunicare in sede di presentazione delle proposte e l'ordine seguito per la valutazione delle stesse, ovvero, l'ordine cronologico di ricezione delle istanze;

SI AVVISA

Articolo 1

(Presentazione delle proposte)

1. Al fine di ottenere un contributo a valere sulla quota pari al 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, tanto per le proposte di parte corrente, quanto per quelle di conto capitale, il soggetto proponente trasmette al Segretariato generale del Ministero del turismo, la documentazione completa dei seguenti elementi, indicati altresì ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'atto di programmazione delle risorse di parte corrente e dell'articolo 5, comma 2, dell'atto di programmazione delle risorse di conto capitale:
 - Lettera di presentazione della manifestazione con indicazione degli aspetti turistici della stessa, e l'importo del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, specificando se di parte corrente o di conto capitale;
 - Relazione dettagliata o studio di fattibilità recante la descrizione particolareggiata dell'evento, i soggetti organizzatori ed attuatori, le località interessate, i partecipanti, gli obiettivi e le finalità dello stesso, in modo da enfatizzare la valenza turistica della manifestazione stessa, la partecipazione straniera, nonché le iniziative di comunicazione e di promozione dell'evento;
 - Cronoprogramma dell'evento, dal quale si evincano temporalmente le singole fasi di svolgimento dell'evento ed eventuali fasi successive;
 - Piano finanziario dell'evento suddiviso in entrate, nel quale dovranno essere specificate le fonti di copertura delle spese e i soggetti che vi provvedono;
 - Gli atti giuridicamente vincolanti di approvazione di eventuale cofinanziamento dell'intervento, dai quali si evince il cofinanziamento dell'intervento;
 - Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) dell'evento;
2. Le proposte pervenute saranno valutate dalla Commissione di valutazione - di cui alle premesse del presente Avviso - solo laddove siano complete di tutti gli elementi di cui all'articolo 1 del presente Avviso.



Segretariato generale



3. La Commissione di valutazione verifica la completezza della documentazione pervenuta e laddove siano necessarie integrazioni documentali, quest'ultima si impegna a richiedere al soggetto proponente la trasmissione della documentazione integrativa necessaria alla valutazione della proposta.
4. Il soggetto proponente, alla luce delle integrazioni necessarie ai sensi del comma 3, trasmette, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, la documentazione completa di tutti gli elementi.
5. Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto - legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*", l'atto di concessione deve riportare il CUP assegnato all'intervento, pertanto, laddove il CUP non sia stato comunicato in fase di presentazione del progetto, potrà essere trasmesso entro 15 giorni dalla data di comunicazione di approvazione del progetto ed in ogni caso, prima dell'atto di concessione.
6. Le comunicazioni relative alla presentazione delle proposte di cui al comma 1 e delle eventuali integrazioni di cui al comma 3, dovranno essere trasmesse dal soggetto proponente all'indirizzo di posta elettronica certificata del Segretariato generale del Ministero del turismo, segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it.
7. Tutte le proposte pervenute prima della pubblicazione del presente avviso, dovranno essere nuovamente trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6, complete di tutti gli elementi di cui al comma 1.

Articolo 2

(Ordine di valutazione delle proposte)

1. La valutazione delle proposte pervenute avviene nel rispetto dell'ordine cronologico di trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Segretariato generale, di cui all'articolo 1, comma 6, del presente avviso.
2. Si considera quale ordine cronologico di arrivo delle proposte pervenute, il numero di protocollo in ingresso del Segretariato generale del Ministero del turismo assegnato a ciascuna richiesta di contributo pervenuta.
3. La Commissione procede alla valutazione della proposta pervenuta, solo laddove questa sia completa di tutti gli elementi di cui all'articolo 1, comma 1 del presente Avviso. Pertanto, ove siano state richieste le integrazioni documentali di cui all'articolo 1, comma 3, del presente Avviso, si considera quale data di riferimento per l'ordine cronologico di valutazione, la data ed il numero di protocollo in ingresso della documentazione integrativa pervenuta a completamento dell'istanza.



Articolo 3

(Criteri di riferimento per la valutazione delle proposte)

1. Nella valutazione delle proposte pervenute, accertata la sussistenza di tutti gli elementi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente avviso, la Commissione procede alla valutazione degli interventi – nel rispetto dell'ordine di valutazione delle stesse di cui all'articolo 2 – verificando la coerenza con i seguenti criteri:
 - impatto potenziale nella valorizzazione del turismo;
 - capacità di concorrere alla diversificazione e destagionalizzazione dell'offerta turistica;
 - capacità di generare ricadute economiche positive a beneficio del tessuto economico e sociale, sul territorio e sui territori limitrofi;
 - capacità di valorizzare il turismo eno-gastronomico, escursionistico, culturale, religioso, cicloturistico, ed ogni altra forma di turismo che possa mettere in risalto le specificità del territorio;
 - capacità di produrre ricadute positive sulla quantità e qualità dei servizi turistici offerti;
 - capacità di ampliamento dell'offerta turistica;
 - capacità di incrementare l'occupazione giovanile;
2. Costituiscono requisito premiale di valutazione per l'ammissione al contributo:
 - il riconoscimento di iniziative orientate all'accessibilità e alla fruizione per le persone con disabilità;
 - il riconoscimento di iniziative volte a garantire la parità di genere;
 - il riconoscimento di iniziative turistiche ad alto contenuto innovativo e tecnologico, volte ad incrementare lo Smart Tourism, o il turismo 4.0 inteso quale moderna forma di turismo intelligente, modellato dalle nuove tecnologie per prenotazioni, trasporti, alloggi, visite guidate.
3. Per gli interventi da finanziarsi con le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, da realizzarsi nell'anno di riferimento, la Commissione verifica la coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 dell'Atto di programmazione delle risorse del Fondo di parte corrente, per il biennio 2023- 2024. Sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui all'articolo 3 dell'Atto di programmazione delle risorse di parte corrente, diretti a sostenere la strategia nazionale di sviluppo del turismo sostenibile.
4. Per gli interventi da finanziarsi con le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, la Commissione verifica la coerenza dell'investimento con le finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 dell'Atto di programmazione delle risorse del Fondo di conto capitale, per il triennio 2023- 2025. Sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui all'articolo 3 dell'Atto di programmazione delle risorse di conto capitale, volti a sostenere la strategia nazionale di sviluppo del turismo, anche attraverso l'uso di tecnologie e infrastrutture digitali.



Articolo 4

(Beneficiari del contributo)

1. Ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente, per il biennio 2023-2024, i soggetti beneficiari della misura sono:
 - le amministrazioni territoriali (Regioni, enti locali, unioni di comuni, comunità montane, ecc.);
 - le istituzioni culturali ed universitarie;
 - le associazioni e fondazioni;
 - gli enti del terzo settore;
 - i comitati formalmente costituiti;
 - soggetti in partenariato pubblico-privato;
 - istituti religiosi ed enti di culto;
2. Ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale, per il triennio 2023 – 2025, i soggetti beneficiari della misura sono:
 - le amministrazioni territoriali e loro enti strumentali (Regioni, enti locali, unioni di comuni, comunità montane ecc.);
 - gli enti pubblici;
 - gli istituti per la gestione del demanio pubblico;
 - i concessionari di beni pubblici di interesse turistico;
 - gli istituti religiosi ed enti di culto;

Articolo 5

(Ammissibilità del contributo)

1. Per la realizzazione degli interventi a valere sulla quota pari al 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo, sia esso di parte corrente o di conto capitale, può essere assegnato un contributo pari sino al 100% del costo totale della proposta presentata, compatibilmente con le risorse a disposizione.
2. Saranno ammissibili le spese relative ai costi del personale, costi per eventuali consulenze, spese di carattere generale, costi per accomodation, trasporto e cene di gala, purché funzionali alla realizzazione dell'intervento.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Barbara Casagrande